

LA GUIDA PRATICA AL DL LIBERALIZZAZIONI/LE PROFESSIONI

COMPENSI/1

TARIFFE ABROGATE, PIÙ SPAZIO AL MERCATO

Guglielmo Saporito

Il compenso professionale farà a meno delle tariffe, cioè del sistema previsto dal Codice civile e dagli ordinamenti delle professioni. Nei confronti del sistema tariffario, l'articolo 9 della legge 27/2012 esprime una forte e completa ostilità, al punto da far venir meno non solo le tariffe (comma 1) ma anche le disposizioni che rinviavano alle tariffe per la determinazione del compenso (comma 5). Tutto ciò avviene al fine di eliminare minimi e massimi tariffari, accantonando una pluridecennale attenzione che gli ordini professionali avevano dedicato all'analisi dei costi.

Il compenso

Cancellando il termine "tariffa", la legge impone d'ora in poi di utilizzare il termine "compenso per prestazioni professionali" (comma 4). Il compenso a sua volta ha due aspetti: uno finale, che viene pattuito con il cliente al momento del conferimento dell'incarico, e uno antecedente la pattuizione, coincidente con un preventivo di massima. Il compenso finale può essere un importo unico o la somma di vari altri importi; può essere anche una somma dinamica, che lievita o si contrae in funzione di certi risultati (come nel caso del "patto di quota lite", sottolinea il Consiglio nazionale forense nel suo parere 22 marzo 2012 n.6). Prima della pattuizione sulla cifra finale, è necessario che vi sia un preventivo di massima (che cioè può oscillare) che deve indicare tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi prestazione per prestazione. A sua volta, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera.

Nello spazio che separa il compenso (importo pattuito) dal suo antecedente (il preventivo di massima), si insinua il controllo dell'Ordine professionale. Ciò perché mentre il compenso (finale) è libero, tutta l'attività che precede la determinazione del compenso finale predetto non è rimessa alla libera determinazione e all'inventiva del professionista, ma deve essere il risultato della somma di tutti gli oneri ipotizzabili dal momento iniziale dell'incarico a quello finale. Inoltre, occorre valutare l'importanza dell'opera e tutte le voci di costo, a loro volta comprensive di spese, oneri e contributi. Solo dopo che vi sia stato un dettagliato preventivo, il professionista può accordare al cliente il trattamento che ritiene più opportuno, cioè, ad esempio, una riduzione forfettaria, un collegamento ai risultati sperati e ottenuti, un riferimento al tempo necessario per ottenere il risultato stesso. In altri termini, il professionista può pattuire con il cliente l'importo di compenso che ritenga più opportuno, ma ciò deve avvenire dopo che sia il professionista che il cliente sappiano quale è l'impegno richiesto in termini di adempimenti, impegno, ore, spese, oneri.

La strategia

Se le due cifre del preventivo di massima e del compenso coincidono, sarà chiaro sia al cliente che al professionista l'articolarsi della prestazione professionale; se gli importi non coincidono per difetto del compenso rispetto a un preventivo oggettivo, sarà chiaro che il professionista ha inteso accordare al cliente uno sconto (per finalità di marketing, di penetrazione del mercato, condivisione di finalità o altro). Infine, se il compenso pattuito supera l'importo del preventivo, sarà chiaro che il professionista qualifica la propria opera come di particolare rilievo, esigendo una remunerazione adeguata al rilevante impegno richiesto per ottenere il risultato. In tutti e tre i casi il cliente vede eliminata quella "asimmetria informativa" che fino a oggi ha caratterizzato il mercato delle libere professioni, in contrasto con il principio della libera concorrenza. Infatti, per effettuare una scelta, per comparare le proposte di vari professionisti, occorre che il cliente conosca i parametri in base ai quali gli viene chiesto il pagamento. Conoscen-



LA NORMATIVA

Le sanzioni

Il professionista può essere sanzionato dall'Ordine professionale nel caso in cui il compenso venga ritenuto immotivatamente esiguo perché questo svilisce la professione e genera concorrenza sleale rispetto ad altri professionisti

LA GUIDA PRATICA AL DL LIBERALIZZAZIONI/LE PROFESSIONI

Le ultime novità

L'evoluzione delle norme sui compensi professionali

Norma	Entrata in vigore	Entità del compenso	Forma dell'accordo con il cliente	Liquidazione in sede giudiziaria
Articolo 2 Decreto legge 223/2006	Luglio 2006	Eliminati i minimi tariffari	Obbligo della forma scritta (in mancanza, tariffe)	Secondo tariffe professionali
Articolo 3, comma 5, Decreto legge 138/2011 (legge 148)	Agosto 2011	Compenso libero parametrato alle tariffe	Obbligo della forma scritta (in mancanza, tariffe)	Secondo tariffe professionali
Articolo 10 legge 183/2011	Novembre 2011	Compenso libero	Obbligo della forma scritta (in mancanza, tariffe)	Secondo tariffe professionali
Articolo 9 Decreto legge 1/2012	Gennaio 2012	Liberi minimi e massimi, con preventivo di massima	Obbligo della forma scritta (in mancanza, usi)	Secondo parametri ministeriali

do le voci del preventivo, il cliente può cioè orientarsi e comprendere qual è il tipo di prestazione che riceve e che impegnogli viene offerto dal professionista.

Il controllo

Da un lato quindi l'eliminazione dei minimi tariffari (articolo 2 della legge Bersani 223/2006) è confermata dalla legge 27/2012, ma dall'altro rimane la possibilità che gli Ordini professionali possano sindacare il comportamento dei professionisti tutte le volte che il compenso comunicato nel preventivo di massima non sia adeguato all'importanza dell'opera. Se, quindi, un professionista elabora un preventivo corretto, lo comunica al cliente e poi pattuisce volutamente un compenso inferiore al preventivo stesso, deve poter motivare, qualora l'Ordine professionale lo richieda, il motivo di tale suo comportamento. Se non adduce motivi convincenti, il professionista può subire sanzioni disciplinari per comportamento deontologicamente scorretto, in quanto un compenso immotivatamente esiguo svilisce la professione e genera concorrenza sleale rispetto ad altri professionisti.

Sotto questo aspetto è utile osservare che l'articolo 9 comma 4 della legge 27/2012 impone adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera, mentre l'articolo 2233 del Codice civile, oltre all'adeguatezza all'importanza dell'opera, imponeva il rispetto del decoro della professione. Tale decoro consiste in vari elementi, quali l'eshaustività della prestazione professionale; la capacità di assunzione di responsabilità, la disponibilità di efficace corredo tecnico-professionale; la disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti; l'organizzazione di un efficace ufficio; la cura e sollecitudine degli interventi; la disponibilità di mezzi e strutture per l'aggiornamento continuo e la capacità di interloquire prontamente ed efficacemente con il cliente e con enti ed istituzioni private e pubbliche (Consiglio di Stato, 5 marzo 2012 n. 1244, relativo a una professione tecnica). Tutte queste componenti della professione potrebbero essere minate da una prestazione sottopagata, a meno che non vi siano convincenti argomenti dai quali dedurre che la prestazione sia remunerata in modo indiretto da altre e diverse circostanze (Tar Lazio, 36/2008; Consiglio di Stato 2445/2006 in tema di consulenza giuridica gratuita).

L'intero meccanismo dei compensi professionali si affida, poi, in tale progredire, a formalismi che si pensavano accantonati, specialmente in alcune professioni liberali: il preventivo deve essere "reso noto" al cliente e il compenso deve essere pattuito "nelle forme previste dall'ordinamento": ciò significa che occorre la forma scritta nelle comunicazioni tra cliente e professionista, poiché diversamente è difficile dimostrare l'entità di quanto preventivato e pattuito. Già la legge Bersani 223/2006 prevedeva l'obbligo della forma scritta per i compensi professionali, ma in mancanza di tale forma subentrava l'applicazione delle tariffe predisposte dagli ordini professionali. Ora che le tariffe sono state cancellate dall'ordinamento, la mancanza della forma scritta genera l'emergere degli "usi" (articolo 2233 Codice civile). Tali usi sono, fino al 22 luglio 2012 (articolo 9 comma 2 legge 12/2012) nient'altro che le vecchie tariffe, mentre da quest'estate in poi gli "usi" si identificheranno nei parametri ministeriali.